

	<p>Fondo Pensione ARCO          Associazione giuridica riconosciuta          Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106          Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI          Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014          sito internet: <a href="http://www.fondoarco.it">www.fondoarco.it</a>          E-mail: <a href="mailto:info@fondoarco.it">info@fondoarco.it</a>          PEC: <a href="mailto:fondoarco@legalmail.it">fondoarco@legalmail.it</a></p>
--	--

**Approvazione delle modifiche statutarie: adesione contrattuale  
 CCNL legno industria e legno PMI, migliorie e adeguamenti normativi.**

**PREMESSO**

- che, in data 27/04/2021, l'Assemblea dei Delegati in seduta straordinaria, ha deliberato all'unanimità in merito ad alcune modifiche statutarie, oggetto in parte di relativa approvazione da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
- che, in data 06/05/2021, il Fondo ha presentato l'istanza di approvazione delle modifiche dello statuto per permettere l'adesione contrattuale dei lavoratori del settore legno industria e al fine di introdurre migliorie e adeguamenti normativi;
- che, in data 12/07/2021, il Fondo ha integrato la precedente istanza per permettere l'adesione contrattuale anche dei lavoratori del settore legno PMI;
- che, in data 16/09/2021, il C.d.A. del Fondo, a seguito delle indicazioni della COVIP del 21/07/2021, ha approvato all'unanimità alcune modifiche statutarie, oggetto di relativa approvazione da parte della COVIP;

Tutto quanto sopra premesso, il Fondo Pensione ARCO,

**COMUNICA**

che **la COVIP il 22/10/2021 ha approvato le modifiche statutarie oggetto di istanza e che tutte le modifiche statutarie hanno efficacia dal momento dell'approvazione stessa.**

Le modifiche hanno riguardato i seguenti articoli.

**ISTANZA ALLA COVIP**

- a) art. 1, comma 2: "Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede";
- b) art. 6, comma 3: "Scelte di investimento";
- c) art. 7, comma 1, lettera b) "Spese";
- d) art. 8, comma 3 e comma 6: "Contribuzione";
- e) art. 12, comma 6 : "Trasferimento e riscatto della posizione";
- a) art. 15, comma 2: "Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione";
- f) art. 34, comma 1 e comma 6: "Modalità di adesione".

**COMUNICAZIONE ALLA COVIP**

- a) art. 12, comma 7 : "Trasferimento e riscatto della posizione";
- b) art. 17, comma 6: "Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni;
- c) art. 20, comma 2, "Consiglio di amministrazione - Attribuzioni" - lettera c; lettera r;
- d) art. 23 "Direttore generale;
- e) art. 26, comma 3: "Collegio dei Sindaci – Modalità di funzionamento e responsabilità;

	<p>Fondo Pensione ARCO          Associazione giuridica riconosciuta          Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106          Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI          Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014          sito internet: <a href="http://www.fondoarco.it">www.fondoarco.it</a>          E-mail: <a href="mailto:info@fondoarco.it">info@fondoarco.it</a>          PEC: <a href="mailto:fondoarco@legalmail.it">fondoarco@legalmail.it</a></p>
--	--

f) art. 27: "Funzioni fondamentali.

Di seguito si riportano gli articoli con evidenziate le modifiche rispetto alla formulazione precedente.

**Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede**

1. È costituito il "Fondo Pensione ARCO Fondo Nazionale Pensione Complementare", in forma abbreviata "Fondo Pensione ARCO" di seguito denominato "Fondo" in attuazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi:

- a) CCNL 13/12/1994 e 30/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali industria e dall'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 19/03/1997;
- b) CCNL 25/01/1995 Legno, sughero, mobile arredamento e Boschivi/forestali piccola industria, l'accordo di rinnovo della parte economica del CCNL stesso 17/04/1997 e l'accordo del 19/05/2000;
- c) CCNL 17/10/1994 Laterizi industria e Manufatti in Cemento industria e dall'accordo di rinnovo parti economiche del CCNL stesso 10/09/1998;
- d) CCNL 22/02/1999 Lapidei Industria;
- e) CCNL 09/12/1999 Maniglie ed Accessori per Mobili;
- f) il Protocollo istitutivo del 07/11/1997 tra Federlegno-Arredo, Unionlegno/Unital, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e successive modifiche del 26/02/1998, 25/03/1998, 23/05/2000, 13/10/2000, 26/04/2001 e 29/09/2004;
- g) il Protocollo del 02/12/1997 tra Andil, Assobeton, Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e successive modifiche del 23/05/2000, 26/04/2001, 29/09/2004;
- h) gli accordi sottoscritti tra APINDUSTRIA Verona e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Verona in data 13/05/2004;
- i) l'accordo di rinnovo del CCNL Lapidei Industria per i lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sottoscritto in data 03/05/2013 tra CONFINDUSTRIA MARMOMACCHINE, ANEPLA e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil;
- l) l'accordo per la sottoscrizione del CCNL per i lavoratori dipendenti dalla piccola e media industria legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione, sottoscritto tra Confimi Impresa Legno e Filca Cisl, Fillea Cgil, Feneal Uil, del 29/11/2013;
- m) l'accordo di rinnovo del CCNL del 05/10/2010 per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sottoscritto tra ANIEM, ANIER (aderenti a Confimi Impresa) e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil del 16/01/2014;
- n) l'accordo di rinnovo del CCNL del 16/11/2010 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, sottoscritto tra ANIEM, ANIER (aderenti a Confimi Impresa) e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil del 03/02/2014;

di seguito denominate "fonte istitutiva".

2. Il Fondo è anche destinatario dei contributi contrattuali previsti dal CCNL dei Lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi Forestali industria del 19/10/2020 e dei contributi contrattuali per un periodo limitato previsti dal CCNL dei Lavoratori dipendenti dalla piccola e media industria legno, mobili, design, arredamento, sughero e forestazione del 31/05/2021.

3. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.

4. Il Fondo ha sede in Milano.

**Art. 6 – Scelte di investimento**

1. Il Fondo è strutturato, secondo una gestione multicomparto, in almeno 2 (due) comparti differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. La Nota informativa descrive le caratteristiche dei comparti e i diversi profili di rischio e rendimento.



Fondo Pensione ARCO  
Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106  
Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)  
PEC: [fondoarco@legalmail.it](mailto:fondoarco@legalmail.it)

2. È previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al successivo comma.

3. Per gli iscritti di cui al precedente articolo 1 comma 2 (iscritti contrattuali) la destinazione iniziale del contributo di cui al precedente articolo 1 comma 2 è nel comparto Garantito. Il contributo contrattuale per gli aderenti già iscritti al Fondo in data antecedente sarà destinato al comparto d'investimento già scelto dall'aderente per il conferimento dei contributi.

4. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso un comparto identificato dal Fondo e riportato nella Nota Informativa.

5. La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate nonché della ripartizione strategica delle attività.

6. In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa, salvo diversa scelta dell'aderente; questi può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

## Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo "una tantum" in cifra fissa a carico dell'aderente;
- b) spese relative alla fase di accumulo:
  - b.1) direttamente a carico dell'aderente:
    - i. in percentuale della retribuzione su cui viene calcolata la contribuzione per gli associati con contribuzione ordinaria nel corso dell'anno, per gli associati silenti o con la sola destinazione del TFR;
    - ii. in cifra fissa per gli associati che non effettuano versamenti nel corso dell'anno o che effettuano solo versamenti volontari, per i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, per gli associati che hanno convertito la posizione in RITA e per le adesioni contrattuali;
  - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in percentuale del singolo comparto.
- c) Spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
  - c.1) trasferimento ad altra forma pensionistica;
  - c.2) riscatto della posizione individuale;
  - c.3) anticipazioni;
  - c.4) modifica della percentuale di allocazione dei versamenti contributivi futuri tra i comparti;
  - c.5) riallocazione della posizione individuale tra i comparti previsti dal Fondo.
- d) Spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
- e) Spese relative alla prestazione pensionistica anticipata in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
  - e.1) Spese in cifra fissa applicate in occasione dell'erogazione di ciascuna rata di rendita.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.



Fondo Pensione ARCO  
Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106  
Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)  
PEC: [fondoarco@legalmail.it](mailto:fondoarco@legalmail.it)

3. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo, e li indica nel bilancio, nella Nota informativa e nella comunicazione periodica.

#### **Art. 8 - Contribuzione**

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro e il TFR maturando..

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito "Decreto".

3. Nel caso di adesioni contrattuali di cui all'art. 1 comma 2 il contributo contrattuale una tantum o per il periodo limitato è indicato dalla fonte di riferimento ed è riportato nella Nota Informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l'aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico, in aggiunta al contributo contrattuale, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento del TFR.

4. Ferme restando le misure minime, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

5. È prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa.

6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né di quella a carico del datore di lavoro ad eccezione di quella prevista dalle disposizioni contrattuali di cui all'art. 1 comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

8. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

9. Modalità e tempi di versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. Il versamento della contribuzione deve essere accompagnato dal contestuale invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di riconciliazione delle somme corrisposte. Il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il Fondo è posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

10. In caso di mancato o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi dovuti ovvero in caso di ritardato od omesso invio della documentazione prevista dalle procedure amministrative di cui al precedente comma, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

#### **Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:



Fondo Pensione ARCO  
Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106  
Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)  
PEC: [fondoarco@legalmail.it](mailto:fondoarco@legalmail.it)

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata con gli effetti fiscali di cui all'art. 14, comma 5 del Decreto;
  - e) riscattare la posizione individuale nella misura dell'85%, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto; Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione ad uno stesso rapporto di lavoro.
  - f) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. In mancanza di esplicita richiesta di riscatto o trasferimento, si procede senz'altro al mantenimento della posizione individuale.
3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo .
4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta; l'importo oggetto di trasferimento o riscatto è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento o al riscatto.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione **al Fondo**.
7. **Il Fondo provvede, previa apposita richiesta da parte del Fondo negoziale territoriale di riferimento, al trasferimento delle posizioni interessate unicamente dai contributi contrattuali di cui all'art. 1 comma 2, al fine di agevolare la ricongiunzione delle stesse alla posizione aperta presso il Fondo negoziale territoriale al quale i lavoratori abbiano già aderito.**

#### **Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione**

1. L'Assemblea è formata da 60 (sessanta) componenti, di seguito denominati "Delegati", eletti in rappresentanza dei lavoratori sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive.
2. I Delegati restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. **L'assemblea si considera in carica dall'atto di insediamento.**
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

#### **Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione in seduta ordinaria o straordinaria, in prima o seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - da comunicare a mezzo raccomandata inviata almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza la convocazione, contenente in ogni caso l'ordine del giorno, può essere effettuata a mezzo



Fondo Pensione ARCO  
Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106  
Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)  
PEC: [fondoarco@legalmail.it](mailto:fondoarco@legalmail.it)

telegramma o telefax o a mezzo posta elettronica con prova di ricevimento da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione;

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da 1/3 dei componenti il Consiglio di amministrazione.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo dei componenti. In entrambi i casi le delibere avranno valore con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno i tre quarti dei Delegati e delibera a maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Delegati.

6. I Delegati potranno anche partecipare alle riunioni per audio videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.

8. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

#### **Art. 20 – Consiglio di amministrazione – Attribuzioni**

1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:

- a) elegge il Presidente, alternativamente fra i membri designati dalle Organizzazioni datoriali ed i membri eletti in rappresentanza degli Associati; il Vicepresidente fra i membri che non hanno espresso il Presidente; un Segretario verbalizzante della riunione
- b) propone all'Assemblea dei Delegati il compenso per i propri membri e per i membri del Collegio dei Sindaci;
- c) individua gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli Associati, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza e di quanto indicato agli articoli 34, 35 e 36 dello Statuto;
- d) redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio annuale del Fondo, secondo le disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- e) predispone ogni forma di rendicontazione in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- f) definisce in dettaglio i contenuti della nota informativa nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- g) definisce i contenuti delle comunicazioni periodiche agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario, in conformità alle disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza;
- h) decide i criteri generali per la ripartizione del rischio in materia di gestione delle risorse;






Fondo Pensione ARCO  
Associazione giuridica riconosciuta  
Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106  
Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI  
Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014  
sito internet: [www.fondoarco.it](http://www.fondoarco.it)  
E-mail: [info@fondoarco.it](mailto:info@fondoarco.it)  
PEC: [fondoarco@legalmail.it](mailto:fondoarco@legalmail.it)

- i) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, stipulando le relative convenzioni;
- j) valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;
- k) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, la banca depositaria, stipulando la relativa convenzione;
- l) individua, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione amministrativa secondo quanto previsto dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
- m) individua i gestori delle prestazioni pensionistiche, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente Statuto, stipulando le relative convenzioni;
- n) vigila sull'insorgenza di situazioni che facciano presumere l'esistenza di conflitti di interesse rilevanti ai sensi della normativa vigente;
- o) propone annualmente all'Assemblea la quota associativa in base a un preventivo di spesa da sottoporre all'esame dell'Assemblea stessa;
- p) opera, nei limiti e secondo i poteri previsti dal Regolamento Elettorale, al fine di avviare le procedure di elezione dei componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione garantendone la trasparenza e l'efficienza;
- q) può conferire deleghe a propri membri, affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
- r) nomina il Direttore **generale**, stabilendone i poteri, le facoltà e il compenso;
- s) modifica lo Statuto, ove ciò sia reso necessario dalla sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge, di normativa secondaria o di disposizioni emanate dalla Commissione di Vigilanza, o da accordi stipulati dalle fonti istitutive per le parti di competenza, portandolo a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;
- t) propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto;
- u) può redigere un Regolamento di attuazione delle disposizioni statutarie portandolo a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile;
- v) predisporre e proporre all'approvazione dell'Assemblea il regolamento relativo al sistema sanzionatorio del ritardato versamento dei contributi e le azioni dirette al recupero del mancato versamento;
- w) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite la disponibilità del Fondo, eventualmente anche mediante delega al proprio interno da conferire caso per caso;
- x) segnala alla Commissione di Vigilanza eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio stesso.

#### **Art. 23 – Direttore **generale****

1. Il Direttore **generale** viene nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore **generale** deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.
3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.
4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Direttore **generale** dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
5. Il Direttore **generale** svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'art. 2396 del Codice Civile.
6. Spetta in particolare al Direttore **generale**:

	<p>Fondo Pensione ARCO          Associazione giuridica riconosciuta          Iscritto all'albo dei Fondi Pensione con il n. 106          Piazza Duca d'Aosta, 10 - 20124 Milano MI          Tel.: 02 86996939 - Fax: 02 36758014          sito internet: <a href="http://www.fondoarco.it">www.fondoarco.it</a>          E-mail: <a href="mailto:info@fondoarco.it">info@fondoarco.it</a>          PEC: <a href="mailto:fondoarco@legalmail.it">fondoarco@legalmail.it</a></p>
--	--

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;
- vigilare sul rispetto dei limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del fondo;
- inviare alla COVIP, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;
- vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli aderenti.

#### **Art. 26 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni 3 mesi ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo o almeno due componenti lo richiedano.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno e ora, sono fatte a mezzo raccomandata oppure telefax oppure posta elettronica con prova di ricevimento da spedire ai componenti il Collegio dei Sindaci almeno dieci giorni prima della data di riunione, e per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Direttore generale.
3. **Le riunioni del Collegio sindacale potranno tenersi per audio videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.**
4. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile.

#### **Art. 27 - Funzioni fondamentali**

1. **Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna**
2. **Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.**
3. **Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità all'organo di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce all'organo di amministrazione.**

Milano, 3 novembre 2021